

Publicato il 10/10/2017

**N. 04674/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00940/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2017, proposto da:

Centro Protezione del Cane s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Fabio Dani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;

*contro*

Comune di Jolanda di Savoia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Mainardis e Francesca Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39;

*nei confronti di*

Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Ferrara, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00039/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento previa

sospensione cautelare della determinazione dirigenziale n. 222/2016 del 2 agosto 2016 ed in pari data comunicata alla ricorrente con nota prot. 6123/X/5, con cui il Dirigente del Settore tecnico del Comune di Jolanda di Savoia, Arch. Francesco Alberti, ha aggiudicato il servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi in favore della Associazione "Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Ferrara e degli atti tutti alla medesima presupposti;

- di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo non cognito;  
per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio e del conseguente subentro della ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 Cod. proc. amm.;  
nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, anche per equivalente ex art. 124 Cod. proc. amm., nella misura che si quantificherà in corso di causa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jolanda di Savoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Caruso per delega di Manzi, e Giuffrè;

Considerato che la Centro protezione del Cane s.r.l. a s.u. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna n. 39 del 2017, che ha respinto il suo ricorso avverso gli atti della procedura di affidamento triennale del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi, indetta dal Comune di Jolanda di Savoia e conclusa con l'aggiudicazione alla Associazione Lega nazionale per la difesa del Cane – sezione di Ferrara;

Considerato che il Comune di Jolanda di Savoia si è costituito nel presente appello con memoria 8 marzo 2017, eccependo la di nullità dell'appello ai sensi dell'art. 156, secondo comma, Cod. proc. civ., per violazione delle norme sul *PAT – Processo amministrativo telematico*;

Considerato che il Comune assume che l'atto di appello, che è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e dunque non è stato firmato digitalmente (mediante l'utilizzo del formato PAdES) è *nullo* per violazione dell'art. 136, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm. [a tenore del quale «[...] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale»] e dell'art. 9 (*Atti delle parti e degli ausiliari del giudice*), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (*Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico*) [a tenore del quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»], norme il cui combinato disposto vuole che l'appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un'estrazione di formato digitale *.pdf* nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;

Considerato che per il Comune anche la procura *ad litem*, cartolare e sottoscritta manualmente dal legale rappresentante della società e ivi similmente autenticata dal difensore, priva dell'asseverazione di conformità, è *nulla* per violazione dell'art. 22 l. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*);

Considerato che risulta pacifico, in quanto ammesso dalla difesa dell'appellante nella memoria 20 marzo 2017 in vista della camera di consiglio, che la notifica dell'appello è avvenuta in forma cartacea con atto sottoscritto dal difensore unitamente alla procura alle liti, anch'essa cartacea, sottoscritta dal legale rappresentante della società e autenticata da esso difensore;

Ritenuto che, contrariamente all'eccezione dell'appellata Amministrazione, il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato all'appellata è qui – benché non conforma al modello delineato dalla normativa specifica di settore - un atto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui l'appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, IV, 4 aprile 2017 n. 1541, su fattispecie analoga); Considerato che, quanto alla procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come consentito dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e rilevando soltanto, ai fini della regolarità, che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005;

Accertato che risulta in atti mandato speciale ai difensori del legale rappresentante della Centro protezione del cane s.r.l., con firma autenticata dall'Avv. Fabio Dani e asseverazione di conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005 e che, dunque, per esso nessuna irregolarità si è verificata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., va disposta la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell'art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), assegna alla società Centro protezione del cane s.r.l. a s.u. termine per la rinnovazione dell'atto di appello e successiva notifica alle altre parti fino al 31 ottobre 2017, rinviando per la discussione della causa all'udienza pubblica del 18 gennaio 2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Federico Di Matteo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Severini**

IL SEGRETARIO